

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV

Art. 40

(Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche)

Entrata in vigore:

1 gennaio 1974

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi [\(2\)](#), con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile, si applicano le disposizioni dell'[art. 39](#) relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'[art. 5](#) e tenendo presenti, ai fini della lett. b) del secondo comma dell'[art. 39](#), anche le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 [\(3\)](#), concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.

Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'[art. 5](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'[art. 38](#), secondo che si tratti di società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di società semplici o di società o associazioni equiparate.[\(1\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Vedi, anche, l'[art. 7](#), L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[\(2\)](#) L'imposta locale sui redditi è stata abolita dall'[art. 36](#), comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con effetto dal 1° gennaio 1998.

[\(3\)](#) La lettera b) del secondo comma dell'[art. 39](#), richiamata nel testo, è stata abrogata dall'[art. 8](#), comma 1, lettera c), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A norma dell'[art. 12](#), comma 1, citato D.Lgs. n. 241/1997, la disposizione abrogativa si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo quanto previsto dai commi successivi, in relazione alla dichiarazione unificata annuale di cui all'[art. 3](#), D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Circa le disposizioni del D.P.R. [n. 598/1973](#) a cui si fa riferimento nel testo, vedasi il Titolo II del D.P.R. 22 dicembre 1986, [n. 917](#), [testo unico delle imposte sui redditi](#).

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152
- 26/11/2015 - 9:10 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17667502 541b51754d2c050c701677b26fb50d86-706
